

No. 161

ORDINE ESECUTIVO

ASSICURARE LA PARITÀ SALARIALE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO STATALI

PREMESSO che lo Stato di New York è in prima fila a livello nazionale nella tutela dei diritti civili e delle libertà di tutti i cittadini;

PREMESSO che è politica di questo Stato promuovere la giustizia, combattere le discriminazioni, e assicurare la parità di trattamento per tutti;

PREMESSO che ogni newyorkese dovrebbe avere l'opportunità di essere remunerato equamente in base alla natura e mansioni del lavoro che fa;

PREMESSO che la Legge statale e federale proibisce la disparità salariale in base al genere e richiede parità di retribuzione a parità di lavoro;

PREMESSO che nel 2015, lo Stato di New York ha approvato una serie di leggi estensive per sostenere, proteggere e rafforzare i diritti delle donne sul luogo di lavoro, secondo le quali è proibito ai datori di lavoro pagare le donne meno per lo stesso lavoro ed è consentito ai dipendenti discutere il proprio salario fra di loro senza timore di essere licenziati o sospesi;

PREMESSO che le donne e le minoranze razziali o etniche ricevono retribuzioni e salari inferiori causando un divario salariale che è comune a tutti i settori;

PREMESSO che, nonostante i recenti progressi, i dati federali mostrano che le donne in questo Stato continuano a guadagnare in media 87 centesimi sul dollaro, ovvero 13 centesimi meno, rispetto a quanto gli uomini guadagnano per lo stesso lavoro;

PREMESSO che lo Stato di New York non continuerà le disparità che possono essere riflesse nei livelli salariali precedenti di nuovi dipendenti, e promuoverà una vera parità salariale assicurando che lo Stato elimini ogni traccia di discriminazione nel suo sistema di definizione salariale; e

PREMESSO che membri della forza lavoro dello Stato devono essere retribuiti equamente e adeguatamente secondo il lavoro che eseguono, e non in base a genere, razza o origine etnica, il datore di lavoro precedente, o retribuzioni precedenti.

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:

A. Definizioni

1. "Organismi di Stato" indica (i) tutte le agenzie e i dipartimenti su cui il Governatore ha il potere esecutivo, e (ii) tutte le società di utilità pubblica, le autorità pubbliche, i consigli, e le commissioni, per i quali il Governatore nomina il Presidente, l'Amministratore Delegato, o la maggioranza dei membri del Consiglio, ad eccezione dell'Autorità Portuale (Port Authority) di New York e del New Jersey.

2. “Retribuzione” indica salario, paga, benefici e altre forme di pagamento.
- B. Al fine di promuovere la valutazione dei candidati in base alla loro attitudine e qualifiche nessun Organismo di Stato, può chiedere, od ordinare, in qualsiasi forma, che chi fa richiesta di impiego comunichi il proprio salario corrente, o precedenti salariali, fino a quando il candidato non riceva una proposta condizionale di impiego con retribuzione.
 - C. Una volta che l’offerta condizionale di impiego è stata effettuata, un organismo di Stato può richiedere e verificare le informazioni sulle retribuzioni.
 - D. Se un organismo di Stato è già in possesso delle informazioni sulla retribuzione precedente di un candidato, a partire dalla data di entrata in vigore di questo Ordine esecutivo, tali informazioni non possono essere prese in considerazione nella determinazione del salario del candidato, a meno che questo non sia richiesto dalla legge o da un contratto collettivo.
 - E. L’Ufficio delle relazioni con i dipendenti (Office of Employee Relations) del Governatore effettuerà il monitoraggio e la supervisione di questo Ordine esecutivo e addestrerà il personale delle risorse umane degli Organismi di Stato sui requisiti della nuova misura.
 - F. Niente di quanto qui contenuto impedirà a un candidato di offrire volontariamente informazioni salariali, ma nessun candidato ha l’obbligo di fornire tali informazioni fino a quando i requisiti di questo Ordine esecutivo non siano soddisfatti.
 - G. Il rifiuto di un candidato di fornire informazioni salariali non può essere preso in considerazione nell’effettuare una determinazione di impiego. I candidati a cui è stato impropriamente chiesto di fornire informazioni salariali in violazione di questo Ordine esecutivo devono segnalare tali violazioni all’Ufficio delle relazioni con i dipendenti del Governatore.
 - H. Niente di quanto qui contenuto comprometterà qualsiasi diritto in virtù di un contratto collettivo.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella Città di

Albany, oggi addì nove gennaio

duemiladiciassette.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore